



CITTA' DI SAN SEVERO

PROVINCIA DI FOGGIA

ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Registro Generale: **16** - del **09/10/2026**

OGGETTO: SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO E SVAGO DEI PUBBLICI ESERCIZI, CIRCOLI PRIVATI E SIMILARI - DISPOSIZIONI.

L'anno duemilaventisei il giorno 09 del mese di Ottobre nella sede Municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Commissario Dott. Francesco Antonio Cappetta nell'esercizio delle proprie funzioni

Il Commissario:
Dott. Francesco Antonio Cappetta

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO CHE:

- il Comune di San Severo riconosce l'importante ruolo sociale ed economico svolto dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande, circoli privati e similari, presenti sul territorio della Città di San Severo, in quanto in grado di contribuire efficacemente all'animazione, intrattenimento e alla valorizzazione del territorio;
- tali attività possono tuttavia costituire anche una causa oggettiva di disturbo e disagio per i cittadini residenti nelle aree limitrofe alle stesse, particolarmente nelle ore serali e notturne, tanto che si rende necessario intervenire al fine di contemperare le diverse esigenze dei gestori, degli avventori e degli abitanti;
- tali inconvenienti si registrano ormai in maniera sempre più frequente, tanto nei fine settimana quanto nei giorni feriali e, seppure interessano prevalentemente le seguenti aree del centro urbano: (largo Carmine, piazza A. Moro, via San Severino, piazza Andrea Pazienza, via Tondi, via Minuziano, viale Matteotti, via G. Marconi) si estendono anche alle aree più periferiche della città e comunque in tutto il territorio comunale di San Severo, dove il volume eccessivo della musica diffusa dai gestori per attirare ed intrattenere gli avventori, unitamente al comportamento non sempre irreprensibile e civile di tanti clienti, sono causa di grave disturbo alla quiete e alla salute pubblica;

CONSIDERATO CHE:

- si rende necessaria l'adozione di un provvedimento a tutela dell'inquinamento acustico e della quiete pubblica, compromessi dalla notevole concentrazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande che, specialmente e prevalentemente in orari serali e notturni, rappresentano un'attrattiva per numerose persone dando così vita al fenomeno conosciuto come "movida", fenomeno caratterizzato:
 - o da un elevato numero di persone, soprattutto in età giovanile, che staziona all'esterno degli esercizi pubblici, occupando la pubblica via, consumando bevande, per lo più alcoliche, e trattenendosi in loco fino a tarda ora (anche oltre le 2:00 di notte, a volte fino alle 04:00 del mattino);
 - o dalla sosta indiscriminata nelle aree interessate, dove si creano gravi situazioni di intralcio anche e soprattutto per eventuali interventi di mezzi di soccorso e/o di emergenza, atteso che alcune strade vengono addirittura del tutto chiuse;
 - o dal degrado delle strade limitrofe alle attività indicate, dove gli avventori abbandonano i resti delle consumazioni e dove, fatto ancor più grave, insudiciano la pavimentazione soddisfacendo i loro bisogni fisiologici, creando così precarie condizioni igienico sanitarie;
- si rende altresì necessario fare in modo che le comunicazioni SCIA per lo svolgimento di piccoli trattenimenti e spettacoli che vengono trasmesse tramite il portale www.impresainungiorno.gov.it da parte dei gestori dei pubblici esercizi, quali attività "meramente collaterali e accessorie", siano inviate in tempi compatibili, al fine di poter effettuare le dovute verifiche amministrative e di svolgimento;
- tale situazione, per l'elevato numero delle attività, la loro concentrazione territoriale e la conformazione dello stato dei luoghi, caratterizzato da vie strette e invase dall'occupazione del suolo pubblico per tavoli e sedie, fioriere, etc., ha fatto riscontrare elementi di forte criticità, concernenti in particolare i profili di tutela della quiete e del riposo dei residenti e del loro diritto al libero accesso e godimento della residenza e della proprietà privata, di tutela dell'ambiente urbano, della pubblica sicurezza e dell'ordine pubblico, evidenziati dagli esposti dei cittadini;
- il fenomeno del rumore, collocandosi nel quadro delle turbative dell'equilibrio psicofisico, è ormai considerato un pericoloso fattore di insalubrità ambientale, tale da sostanzarsi quale minaccia per la salute pubblica, così come riconosciuto da numerose pronunce della Giurisprudenza e della Corte di Giustizia dei Diritti dell'uomo, che in sede di procedimento di urgenza riconoscono il diritto ad un ambiente salubre;
- nell'intero territorio comunale si verificano comportamenti di inosservanza delle regole sul decoro e sul rispetto degli arredi e aree comunali, per i quali si riscontrano disagi e criticità igienico-sanitarie;
- si ritiene necessario tutelare in via permanente il patrimonio storico, architettonico e culturale della Città, insignita anche del titolo di "Città d'Arte";

DATO ATTO CHE:

- il Consiglio di Stato Sez. V, con Sentenza 06 marzo 2013, n. 1372, ha specificato che il potere di cui all'art. 9 della legge n. 7/95 non va riduttivamente ricondotto al generale potere di ordinanza contingibile ed urgente in

materia di igiene e sanità pubblica, dovendo piuttosto essere qualificato quale ordinario rimedio in tema di inquinamento acustico, essendo un dovere del Sindaco connesso all'esercizio delle sue pubbliche funzioni;

RILEVATO che consolidata giurisprudenza legittima il ricorso da parte del Sindaco ad adottare ordinanze in materia di inquinamento acustico, peraltro espressamente prevista dall'art. 9 della legge n. 447/1995;

RITENUTO

- di intervenire con misure mirate ad una maggiore prevenzione dei fenomeni che compromettono la qualità, la salubrità dell'ambiente, la sicurezza e tutela dell'ordine pubblico, ancor più alla luce delle recenti determinazioni assunte dal Ministero dell'Interno (Circolare n. 4493 del 05/02/2026), dalla Prefettura di Foggia e dalla Questura di Foggia in materia dei controlli di sicurezza presso i pubblici esercizi e le attività di pubblico spettacolo, a seguito dei recenti eventi verificatisi a Crans-Montana per il rafforzamento mediante l'assunzione di idoneo provvedimento volto ad assicurare il corretto e legittimo funzionamento dei predetti dispositivi, a tutela della salute e sicurezza pubblica, dell'igiene e della sanità ambientale;
- che sussistono comunque le condizioni di urgenza per l'adozione di un provvedimento che adempia alle finalità sopra evidenziate;

VISTI:

- l'art. 9 del T.U. delle leggi di P.S. 18.06.1931, n. 773 e ss. mm. e ii.
- la Legge 21 novembre 1981, n. 689 e ss. mm. e ii.;
- l'art. 8, comma 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. e ii.;
- il D.P.C.M. 1 marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e dell'ambiente esterno";
- la legge quadro in materia di inquinamento acustico n. 447/1995;
- il D.P.C.M. 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori minimi delle sorgenti sonore";
- il D.P.C.M. n. 215 del 16 aprile 1999 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici servizi";
- gli artt. 50 e 54 del TUEL;
- il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. e ii.;
- il D. Lgs 26 marzo 2010, n. 59 e ss. mm. e ii.;
- l'Ordinanza sindacale n. 163 del 17/06/2013;
- la Circolare del Ministero dell'Interno n. 4493 del 05/02/2026;

DISPONE

- 1) *per le attività al chiuso:*
 - che i pubblici esercizi e similari che intendono svolgere, anche come attività secondaria e non principale, intrattenimento musicale mediante musica dal vivo e/o apparecchi radiotelevisivi, o comunque impianti di diffusione sonora, devono, trasmettere al SUAP la comunicazione SCIA per piccoli trattenimenti e spettacoli tramite il portale www.impresainungiorno.gov.it almeno 7 gg. prima dello svolgimento dell'evento;
 - che i titolari dei pubblici esercizi dichiarano di aver acquisito apposito Nulla Osta Acustico (NOA) a seguito dell'inizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande comunicato tramite il suddetto portale;
 - che la diffusione della musica all'interno degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, sia dal vivo che riprodotta con presenza o meno di un D.J., è consentita fino alle ore 24:00 e nel limite dei valori di emissione previsti dalle vigenti norme in materia e nel nulla osta acustico;
 - in ogni caso la diffusione non deve recare disturbo alle persone ed animali e non deve essere udibile all'esterno dei medesimi pubblici esercizi;
- 2) *per le attività all'aperto:*
 - che, fatto salvo tutto quanto indicato al precedente punto 1), l'effettuazione di piccoli eventi e intrattenimenti musicali e manifestazioni a carattere temporaneo, negli spazi all'aperto, sia pubblici, per i quali sia stata autorizzata l'occupazione del suolo pubblico, che privati, di pertinenza degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande e similari, è consentita per una durata massima di tre ore e comunque non oltre le ore 24:00 nei giorni feriali e non oltre le ore 01:00 nei giorni festivi, nel limite dei valori di emissione previsti dalle vigenti norme in materia e nel nulla osta acustico del relativo evento, eventuali prove sono consentite a decorrere dalla mezz'ora precedente l'inizio dell'attività, nel rispetto dei limiti di emissioni;

DISPONE ALTRESI' CHE:

- a) il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla legge 689/91. Fatta salva l'applicazione di altre norme preordinate al contrasto di illeciti penali ed amministrativi che con la presente ugualmente si richiamano, chiunque violi il disposto della presente Ordinanza è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa d'importo variabile da €500,00 ad €5.000,00 ai sensi di quanto normato dall'art.7/bis.1 del D. Lgs. n.267/2000 e ss. mm. e ii.;
- b) è prevista la contestuale applicazione della sanzione accessoria del sequestro amministrativo cautelare delle apparecchiature e/o degli strumenti di diffusione dei suoni e/o dei rumori, ai sensi dell'art.13 della legge 689/81, per cinque giorni consecutivi, fatta salva l'eventuale confisca amministrativa, ai sensi dell'art. 20 comma 3) della stessa legge 689/81;

AVVERTE

1. la presente Ordinanza entra in vigore dal primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune; da tale data cessa di avere efficacia ogni precedente disposizione comunale con essa in contrasto;
2. tutte le attività economiche che fanno uso di strumenti sonori per allietare le serate al fine di intrattenere la propria clientela, non dovranno superare i limiti di rumore previsti dalle vigenti norme in materia e del nulla osta acustico;
3. il Comune, ai sensi dell'art. 14, comma 2) della legge 445/1997, si riserva di effettuare tramite i tecnici specializzati e coadiuvato dal personale del Comando di Polizia Locale controlli fonometrici in orario diurno o notturno nei locali di tutto il territorio comunale. Il personale incaricato dei controlli di cui all'art. 14 della legge 445/1997 può accedere agli impianti ed alle sedi di attività che costituiscono fonte di rumore e richiedere i dati, le informazioni ed i documenti necessari per l'espletamento delle loro funzioni.
Chiunque violi il rispetto degli orari nell'esercizio di attività temporanee di pubblico spettacolo e/o intrattenimento e svago, svolte all'interno dei locali o all'aperto è punito con il pagamento di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.7/bis.1 del D. Lgs. n.267/2000 e ss. mm. e ii. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del codice penale e quanto previsto dall'art. 650 dello stesso codice per l'inosservanza di provvedimenti emanati dall'autorità sanitaria per ragioni di igiene e sanità pubblica.
4. in attuazione del presente provvedimento l'attività sarà sospesa da tre a quindici giorni, qualora allo stesso esercente vengano contestate due violazioni alle disposizioni contenute dalla presente ordinanza;
5. è fatta salva la facoltà di disporre la sospensione per una durata maggiore, quando sia necessario per particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica specificamente motivate, giusto art. 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. n. 773/1931, che così recita: *"Oltre i casi indicati dalla legge, il questore può sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini. Qualora si ripetano i fatti che hanno determinato la sospensione, la licenza può essere revocata"*;
6. chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissione sonora, supera i valori limite di emissione e di immissione è punito col pagamento di una somma da €1.000,00 ad €10.000,00 (art. 10, comma 2 legge n. 447/1995 e ss. mm. e ii.);
7. per l'accertamento delle violazioni si applicano le norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss. mm. e ii.;
8. possono essere concesse deroghe alle disposizioni della presente Ordinanza per manifestazioni pubbliche di forte richiamo, organizzate dall'ente o con la sua collaborazione.
9. sarà data massima diffusione del presente provvedimento mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, sulla homepage del sito istituzionale dell'Ente www.comune.san-severo.fg.it, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D. Lgs. 33/2013 e ss. mm. e ii. e attraverso comunicazione istituzionale.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al T.A.R. Puglia entro 60 giorni oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

La presente Ordinanza sarà trasmessa:

- al Dirigente Area V – Urbanistica, Rigenerazione Urbana e Territoriale, Attività Produttive e al Dirigente Area IV - Lavori Pubblici, Politiche Ambientali e Servizi alla Città per quanto di rispettiva competenza;
- al Comando di Polizia Locale e a tutte le Forze dell'Ordine a cui è demandato il controllo per l'osservanza del presente provvedimento.

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa a:

- Prefettura di Foggia – pec: protocollo.preffg@pec.interno.it;
- Questura di Foggia – pec: dipps131.00f0@pecps.poliziadistato.it
gab.quest.fg@pecps.poliziadistato.it;
- Comando Provinciale Carabinieri Foggia – pec: tfg28139@pec.carabinieri.it
- Comando Provinciale Guardia di Finanza Foggia – pec: FG0500000p@pec.gdf.it
- Commissariato P.S. San Severo – pec: dipps131.5400@pecps.poliziadistato.it
- Comando Compagnia Carabinieri San Severo – pec: tfg22603@pec.carabinieri.it
- Comando Stazione Carabinieri San Severo – pec: tfg26427@pec.carabinieri.it
- Compagnia Guardia di Finanza San Severo – pec: FG1090000p@pec.gdf.it;
- Comando della Polizia Locale - pec: uff.comandopl@pec.comune.san-severo.fg.it
- Dipartimento di Prevenzione ASL FG - diadiprev@mailcert.aslfg.it

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
dott. Francesco Antonio Cappetta

documento firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs n.82/2005 e ss. mm. e ii.



CITTA' DI SAN SEVERO

PROVINCIA DI FOGGIA

PUBBLICAZIONE IN ALBO PRETORIO N.3574

L'Ordinanza del Commissario N.16 del 09-10-2026, ai fini della pubblicità degli atti amministrativi e della trasparenza dell'azione amministrativa, è pubblicata per 15 giorni all'albo pretorio dell'Ente dal 09-10-2026 al 24-10-2026

Data
09/10/2026

Il responsabile della pubblicazione
Dott. Francesco Antonio Cappetta



CITTA' DI SAN SEVERO

PROVINCIA DI FOGGIA

REPORT FIRME DIGITALI

L'Ordinanza del Commissario N.16 del 09-10-2026, ha le seguenti firme digitali:

Dettagli Firma

Numero firme: **1**

Firmato da: **CAPPETTA FRANCESCO ANTONIO** il 09/10/2026 12:52:41

Ente certificatore: Namirial EU Qualified CA

Scadenza certificato: 24/06/2029 00:00:00

Data
09/10/2026

Piattaforma Traspare